

**Comune di Macerata**

**REGOLAMENTO  
TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

*Approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 27 ottobre 1994*

*Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 18 novembre 1994 n. 6098/2*

**ART. 1**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Macerata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".e del D.L. 7/9/1994 n. 530.

**TITOLO I**  
**ELEMENTI DEL TRIBUTO**

**ART. 2****ZONE DI APPLICAZIONE**

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art.10 del regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, comunque non superiore a limite del 40% della tariffa intera.

**ART. 3****PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 

a) distanza dal contenitore	fino a 300 mt.	tariffa piena
b) distanza dal contenitore	da 301 a 1000 mt.	riduzione 60%
c) distanza dal contenitore	oltre 1001 mt.	riduzione 70%

**ART. 4**  
**ESCLUSIONI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno rispetto a quelle indicate nella denuncia originaria, riconosciuti dietro presentazione di domanda o variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
  - a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
  - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di provativa ove ricorrano
  - c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

**ART. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanentemente in comune.

**ART. 6**  
**LOCALI TASSABILI**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
  - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento - sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.) bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

#### **ART. 7** **AREE TASSABILI**

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

## **ART. 8**

### **LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

## **TITOLO II TARIFFAZIONE**

### **ART. 9 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui al comma 3 dell'art. 3 e agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

### **ART. 10 ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
  - a) le abitazioni in proprietà occupate da nuclei familiari che abbiano proventi di qualsiasi natura, compresi anche quelli figurativi, derivanti da proprietà, che complessivamente non superano le 950.000 mensili.
  - b) abitazioni non in proprietà occupate da nuclei familiari che abbiano proventi di qualsiasi natura che complessivamente non superano £. 700.000 mensili;
  - c) locali condotti da istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori al 50% della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
  - d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di volontariato socialmente utili con fini prevalenti di Pubblica Assistenza.
- 2) La superficie dei garages, cantine e soffitte è soggetta alla riduzione del 40% con decorrenza 1/1/95.

**ART. 11**  
**RIDUZIONI INDIVIDUALI FACOLTATIVO**

1. La tassa è ridotta del 20% quando l'utente abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati al fine di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero.
2. La riduzione è concessa con delibera della Giunta comunale su semplice domanda dell'utente

**ART. 12**  
**COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI**

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli.

**ART. 13**  
**RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE**  
**PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO**

1. Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.  
Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

**ART. 14**  
**RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE**  
**PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

**ART. 15**  
**GETTITO DEL TRIBUTO**

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

**ART. 16**  
**TARIFFAZIONE PER IL 1994 E IL 1995**

La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Ai fini della applicazione della tassa, locali e spazi sono classificati secondo le seguenti categorie, articolate secondo un ordine crescente di attitudine alla produzione di rifiuti:

- a) locali ed aree destinati ad attività saltuarie con minima potenzialità di produzione di rifiuti (vedasi voce a prospetto esemplificativo allegato);
- b) locali ed aree destinate ad attività produttive commerciali e di servizio a bassa potenzialità di produzione di rifiuti ( vedasi voce b prospetto esemplificativo allegato);
- c) locali ed aree destinate ad attività produttive commerciali e di servizio a media potenzialità di produzione di rifiuti (vedasi voce c prospetto esemplificativo allegato);
- d) locali residenziali e commerciali con media potenzialità di produzione di rifiuti (vedasi voce d prospetto esemplificativo allegato);
- e) locali ed aree destinate ad attività di servizio ad elevata potenzialità di produzione di rifiuti (vedasi voce e prospetto esemplificativo allegato);



- f) locali ed aree destinate ad attività di servizio a frequentazione di massa con alta potenzialità di produzione di rifiuti (vedasi voce f prospetto esemplificativo allegato);

### **ART. 17**

#### **TARIFFAZIONE DALL'1.1.1996**

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1.1.1996:
  - a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
  - c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

### **ART. 18**

#### **CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 17, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

### **ART.19**

#### **UNITÀ IMMOBILIARI AD USO PROMISCO**

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

### **ART. 20**

#### **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 16 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
5. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nell' art. 17 del D.Sgs 507.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE - ABBUONI**

##### **ART. 21**

##### **DENUNCE**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune
6. concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
7. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di c./c postale (l'art. 50, comma 5, del decreto 507).
8. Ai fini degli accertamenti e del controllo delle denunce per l'applicazione della tassa il Comune ha diritto:
  - a) di accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento;
  - b) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;
  - c) di invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire per fornire dati e delucidazioni.

##### **ART. 22**

##### **DENUNCIA DI VARIAZIONE**

La denuncia di cui all'art. 21, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 3-, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 10,13 e 14.

### **ART. 23**

#### **NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE**

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui all'art. 70 del D. Sgs. 507 ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, sono presentate entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili e delle riduzioni tariffarie a decorrere dall'anno 1995.

### **ART. 24**

#### **MODALITÀ DEI RIMBORSI**

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

#### **ART. 25**

##### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina..

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- A) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti,
- B) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

#### **ART. 26**

##### **SANZIONI E INTERESSI**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

## SOMMARIO

<b>Art. 1</b>	2
<b>Titolo i</b>	2
<b>Elementi del tributo</b>	2
<b>Art. 2</b>	2
<b>zone di applicazione</b>	2
<b>Art. 3</b>	2
<b>Presupposto della tassa</b>	2
<b>Art. 4</b>	3
<b>Esclusioni</b>	3
<b>Art. 5</b>	3
<b>Soggetti passivi</b>	3
<b>Art. 6</b>	3
<b>Locali tassabili</b>	3
<b>Art. 7</b>	4
<b>Aree tassabili</b>	4
<b>Art. 8</b>	5
<b>Locali ed aree non utilizzate</b>	5
<b>Titolo ii</b>	6
<b>Tariffazione</b>	6
<b>Art. 9</b>	6
<b>Obbligazione tributaria</b>	6
<b>Art. 10</b>	6
<b>Esenzioni e riduzioni</b>	6
<b>Art. 11</b>	7
<b>Riduzioni individuali facoltativo</b>	7
<b>Art. 12</b>	7
<b>Copertura delle esenzioni e riduzioni</b>	7
<b>Art. 13</b>	7
<b>Riduzione della tassazione</b>	7
<b>Per carenze organiche del servizio</b>	7
<b>Art. 14</b>	7
<b>Riduzione della tassazione</b>	7
<b>per mancato svolgimento protratto del servizio</b>	7

Art. 15	8
Gettito del tributo	8
Art. 16	8
Tariffazione per il 1994 e il 1995	8
Art. 17	9
Tariffazione dall'1.1.1996	9
Art. 18	9
Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	9
Art.19	9
Unità immobiliari ad uso promiscuo	9
Art. 20	9
Tassa giornaliera di smaltimento	9
<i>Titolo iii</i>	<i>11</i>
<i>Denunce - abbuoni</i>	<i>11</i>
Art. 21	11
Denunce	11
Art. 22	11
Denuncia di variazione	11
Art. 23	12
Norma transitoria per le prime denunce	12
Art. 24	12
Modalità dei rimborsi	12
<i>Titolo iv</i>	<i>13</i>
<i>Gestione amministrativa del tributo</i>	<i>13</i>
Art. 25	13
Il funzionario responsabile	13
Art. 26	13
Sanzioni e interessi	13